



# PROTOCOLLO OPERATIVO

## Premesso,

- che con comunicazione del 18/12/2008 e successiva integrazione del 10/06/2009, Edison S.p.A. (di seguito, "**Edison**") ha presentato istanza di compatibilità ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto di realizzazione di una centrale termoelettrica costituita da due moduli a ciclo combinato della potenzialità nominale complessiva di circa 810 MWe;
- con Decreto VIA-AIA ex DSA-DEC-2009-0001885 del 14 dicembre 2009 (di seguito, il "**Decreto**"), il Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito "**MATTM**"), di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ha decretato la compatibilità ambientale e l' autorizzazione al successivo esercizio del progetto proposto da Edison, concernente la realizzazione della centrale termoelettrica a ciclo combinato e relative opere connesse localizzata nel comune di Presenzano (CE);
- il Decreto impone l' assolvimento da parte di Edison di una serie di prescrizioni tra cui in tema di "Limitazioni e controllo delle emissioni in atmosfera" ex art. 1, comma 1, lettera d) si esplicita che: "*In applicazione del principio di precauzione dettato in materia ambientale dal combinato disposto dell' art. 3 bis comma 1° e 3 ter 1° comma del D.lgs 152/06 e ai fini del mantenimento dello stato attuale di qualità dell' aria così come previsto dal Piano Regionale, prima dell' avvio della centrale deve essere stipulato un Protocollo Operativo tra Regione, ARPA regionale ed il Proponente finalizzato alla definizione di procedure, tempi e modalità per la verifica dello stato di qualità dell' aria ex ante e gli adeguamenti tecnologici necessari al fine di perseguire gli obiettivi di mantenimento della qualità dell' aria. Dovrà essere messa in opera, almeno un anno prima dell' entrata in esercizio della centrale una centralina dedicata alla misurazione degli ossidi di azoto, PM10 e PM2.5, i cui costi di acquisizione, messa in opera e gestione dovranno essere a carico del Proponente, e da ubicarsi in prossimità della massima ricaduta a terra degli inquinanti emessi, ubicazione calcolata attraverso un modello matematico di diffusione degli inquinanti in atmosfera e secondo quanto stabilito dal Protocollo Operativo. Il lay-out impiantistico fin dalla fase di progettazione esecutiva deve prevedere la possibilità di introdurre sistemi di abbattimento degli NOx*" e sempre all' art.1 comma 1 lettera e) si esplicita che: "*[..] Il medesimo Protocollo Operativo di cui al punto precedente dovrà regolamentare il rilevamento dell' ozono e le procedure, tempi e modalità per la limitazione del funzionamento della centrale in caso di superamento della soglia di allarme di cui al D.Lgs 21/05/2004 n .183*". In tema di "Monitoraggio della qualità dell' aria" il Decreto di cui all' art. 1 comma 2 lettera a) indica, inoltre, che: "*[..] il piano di monitoraggio e controllo è parte integrante del Protocollo Operativo (Regione, ARPA regionale ed il Proponente); tale prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza da parte del MATTM*";
- con Decreto n. 55/02/2011 del 14 luglio 2011, il Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito MiSE) ha autorizzato, ai sensi della Legge n. 55/2002, Edison S.p.A., con sede in Milano, Foro Buonaparte 31, a realizzare una centrale termoelettrica a ciclo combinato alimentata a gas naturale caratterizzata da una potenza termica di circa 1428 MWt (e una potenza elettrica pari a circa 810 MW) e relative opere connesse, nel territorio del comune di Presenzano (CE) (di seguito, la "**Centrale**");
- con istanza prot. n. ASEE-SviiPU2188 del 13/10/2016, al fine di ottemperare alla prescrizione n. 13a del Decreto n. 1885 del 14/12/2019, relativa all' individuazione di interventi compensativi all' incremento delle concentrazioni atmosferiche del PM10, Edison S.p.A. ha presentato istanza di autorizzazione all' inserimento di un sistema catalitico di riduzione degli ossidi di azoto (SCR) nel progetto della centrale termoelettrica di Presenzano autorizzata nel 2011 e non ancora realizzata;
- con successiva nota prot. n. ASEE PU 1670 del 01/08/2017, Edison S.p.A., in aggiunta all' installazione di un sistema catalitico di riduzione degli ossidi di azoto (SCR), ha chiesto di apportare ulteriori modifiche all' impianto autorizzato nel 2011 per l' adeguamento alle migliori tecnologie disponibili;
- con provvedimento n. 363 del 22 novembre 2017, il MATTM ha comunicato l' esclusione dalla procedura di VIA delle modifiche da apportarsi al progetto presentato dalla Edison, con istanza prot. n. ASEE-GC/PU-2091 del 28/09/2016, di verifica di assoggettabilità ambientale e modifica non sostanziale di AIA di cui al Decreto Prot. DVA-DEC-2009-00001885 del 14/12/2009 (ID. PROC. n. 3459), indicando ulteriori prescrizioni tra cui, all' art. 1, comma 3, che "*Il Protocollo Operativo previsto dalla prescrizione n. 1 "Limitazioni e controllo delle emissioni in atmosfera", lett. d) di cui all' art. 1 del decreto n. ex DSA-DEC-2009-1885 del 14 dicembre 2009, dovrà tenere conto della nuova configurazione impiantistica proposta, prevedendo in particolare l' integrazione delle concentrazioni di NH<sub>3</sub> tra i parametri monitorati*".

- con Decreto n. 73 del 07/03/2018, il MATTM, nell'ambito del procedimento di riesame dell'AIA (ID. PROC. n. 198-1160), ha aggiornato il decreto di compatibilità ambientale ed autorizzazione all'esercizio, n. 1885 del 14/12/2009, con riferimento alle condizioni di cui al parere istruttorio conclusivo reso il 05/02/2018 dalla competente Commissione Istruttoria AIA-IPPC, con prot. n. CIPPC-109, comprensivo del piano di monitoraggio e controllo trasmesso dall'ISPRA con nota prot. n. 12947 del 02/02/2018, relativo all'istanza prot. n. ASEE-GC/PU1629 del 26/07/2017 e sue successive modifiche, presentata da Edison per l'aggiornamento tecnologico alle migliori prestazioni riportate nelle "BAT Conclusions";
- con Decreto n. 309 del 19/11/2018, il MATTM, di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ha prorogato la validità del decreto di compatibilità ambientale n. 1885 del 14/12/2009 e ss.mm.ii. al 14 dicembre 2021;
- con Decreto n. 55/01/2018 PR del 28/12/2018, il MiSE ha prorogato la validità del decreto di autorizzazione n. 55/02/2011 del 14 luglio 2011 al 14 dicembre 2021;
- con Decreto n. 55/04/2019 del 25/05/2019, il MiSE ha autorizzato Edison, ai sensi della Legge n. 55/2002, "[...] a realizzare la centrale termoelettrica di Presenzano (decreto N°55/02/2011 del 14 luglio 2011, così come da ultimo prorogato con decreto N° 55/01/2018 del 28.12.2018) così come modificata mediante l'installazione di un sistema catalitico di riduzione degli ossidi di azoto (SCR) e l'adeguamento alle migliori tecnologie disponibili (BAT), in conformità al progetto presentato (istanza prot. ASEE-SviiPU2188 del 13/10/2016 e prot. ASEE PU 1670 del 01/08/2017) e alle prescrizioni e condizioni formulate dalle Amministrazioni interessate nel corso del procedimento e sinteticamente riportate in allegato", precisando, tra l'altro, che "Per quanto non espressamente stabilito e superato dal presente provvedimento, resta valido quanto prescritto dal decreto N°55/02/2011 del 14 luglio 2011";

#### **Considerato,**

- che, facendo seguito a quanto prescritto dal Decreto di Compatibilità ambientale di cui alle premesse, prima dell'avvio della centrale deve essere stipulato un Protocollo Operativo tra Regione, ARPA regionale ed il Proponente finalizzato alla definizione di procedure, tempi e modalità per la verifica dello stato di qualità dell'aria ex ante e gli adeguamenti tecnologici necessari al fine di perseguire gli obiettivi di mantenimento della qualità dell'aria (cfr. art. 1, comma1, lett. d del Decreto);
- che il Decreto VIA-AIA ex DSA-DEC-2009-0001885 del 14 dicembre 2009, all'art. 1 comma 2 "Monitoraggio della qualità dell'aria" lettera a) indica che: "[...]il piano di monitoraggio e controllo è parte integrante del Protocollo Operativo (Regione, ARPA regionale ed il Proponente);
- che Edison, in qualità di Proponente, ha già avviato un confronto preliminare con l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (di seguito, "ARPAC") e con gli enti territoriali, al fine di provvedere all'assolvimento di quanto previsto nei decreti autorizzativi, in termini di installazione di due stazioni di misurazione degli inquinanti atmosferici. Le interlocuzioni avviate hanno anche lo scopo di concordare con la stessa ARPAC le condizioni e termini per la sottoscrizione di un accordo che consenta alla stessa di procedere all'esercizio, gestione e manutenzione delle stazioni di misurazione con raccolta dei dati dalle stesse prodotte secondo un preciso schema convenzionale.

#### **Visti,**

- il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 in tema di "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 13 agosto 2010 n 155 e ss.mm.ii.;

Nella condivisione delle considerazioni espresse nel preambolo e nel rispetto delle specifiche competenze ed attribuzioni, la Regione Campania, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania ed Edison S.p.A. (Proponente) convengono e prendono atto di quanto segue.

## Art. 1

In applicazione del principio di precauzione dettato in materia ambientale dal combinato disposto dell'art 3. bis 1° comma e 3 ter 1° comma del D.lgs. 152/06, ai fini del monitoraggio dello stato di qualità dell'aria Edison provvederà ad installare nel Comune di Presenzano (CE) e nel Comune di Pratella (CE) due stazioni di misurazione degli inquinanti atmosferici, le cui caratteristiche sono riportate all'art. 2, con messa in opera delle stesse almeno un anno prima dell'entrata in esercizio della Centrale.

Edison acconsente a che le predette stazioni vengano ad essere integrate nel sistema di monitoraggio regionale della Campania.

Ai sensi dell'art. 5, comma 7, del D.Lgs. n. 155/2010 e ss.mm.ii., le stazioni di rilevazione dell'inquinamento atmosferico sopra richiamate, potranno essere inserite nella Rete Regionale di Monitoraggio della Qualità dell'aria e potranno essere gestite direttamente da ARPAC, garantendo i requisiti di qualità, previsti negli allegati e nei decreti attuativi del D.Lgs. n. 155/2010 e ss.mm.ii.

Successivamente alla loro installazione, le stazioni verranno consegnate ad ARPAC che assumerà su di sé la loro gestione e manutenzione con raccolta dei relativi dati. Predette attività ed assolvimento dei relativi impegni di manutenzione, rilevazione e validazione dei dati saranno regolati attraverso la sottoscrizione fra Edison e ARPAC di una specifica Convenzione. In applicazione di quanto previsto dalla normativa nazionale di riferimento in materia di qualità dell'aria (rif. D.Lgs. n. 155/2010 e ss.mm.ii.), Edison fornirà tutto il supporto necessario, per la parte di propria competenza, alla valutazione di possibili interventi stabiliti dalla Regione, coerentemente con i piani di azione, in relazione al rischio di superamento dei valori limite previsti.

## Art. 2

Le stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria che verranno installate, saranno ubicate rispettivamente nel Comune di Presenzano (CE) e nel Comune di Pratella (CE) secondo quanto concordato con ARPAC e con i comuni interessati, (cfr. sopralluoghi del 25/06/2020 e del 23/07/2020, note rif. POWAS – PU – 0001802 del 30/07/2020, POWAS – PU – 0002334 del 01/10/2020 e nota ARPAC ns prot. n.63214/2020 del 02/12/2020) e realizzate secondo le specifiche tecniche condivise da ARPAC con la nota ns. prot. n. 21693 del 29/04/2020 e con successiva nota prot. n. 23695 del 12/05/2020.

Ai sensi di quanto previsto nell'art. 1, comma 1, lettera d) ed e) del Decreto VIA-AIA ex DSA-DEC-2009-0001885 del 14 dicembre 2009, e dal successivo Decreto MATTM n. 363 del 22 novembre 2017, le predette stazioni avranno il compito di monitorare e registrare le concentrazioni dei seguenti inquinanti nell'aria: PM2.5, PM10, ossidi di azoto, ozono (O<sub>3</sub>) ed ammoniaca (NH<sub>3</sub>).

Per detti parametri, i principi di misura sono i seguenti:

Parametri	Principio di misura
<i>Ossidi di azoto</i>	Chemiluminescenza
<i>Ozono</i>	Fotometria Ultravioletta
<i>PM10 e PM2,5</i>	Attenuazione raggi beta
<i>Ammoniaca</i>	Chemiluminescenza

Nella stazione di misura ubicata nel comune di Pratella (CE) sarà, in aggiunta, installata una stazione meteo per la misurazione e la registrazione della temperatura, della pressione e dell'umidità dell'aria, della velocità, della direzione risultante e orientamento del vento e dell'intensità della pioggia.

Le stazioni di misura saranno in grado di poter scambiare dati e stati di allarme attraverso server da remoto di acquisizione.

Per l'acquisizione e trasmissione dei dati, verrà utilizzato il sistema di acquisizione/trasmissione dati attualmente in uso nella rete regionale di monitoraggio oppure un sistema equivalente, disponibile all'interno delle cabine tramite connessione GSM.

L'U.O.C. Reti di monitoraggio e CEMEC della Direzione Tecnica ARPAC, che gestisce la rete di monitoraggio regionale della qualità dell'aria, curerà l'acquisizione, elaborazione e validazione dei dati acquisiti dalle stazioni in attuazione del D.Lgs. n. 155/2010 e ss.mm.ii., con emissione di report giornalieri e mensili.

La comunicazione dei dati acquisiti quotidianamente dalle due stazioni di misura sarà curata, mediante pubblicazione giornaliera sul sito istituzionale ARPAC.

ARPAC potrà utilizzare i dati per altri scopi di pubblico interesse, previa comunicazione ad Edison.

ARPAC si impegna a trasmettere alle Autorità competenti e ad Edison i dati annuali validati su supporto informatico, entro il mese di febbraio successivo all'anno di riferimento dei monitoraggi.

I dati acquisiti saranno valutati sulla base dei seguenti valori limite:

<b>Inquinante</b>	<b>Intervallo di valutazione</b>	<b>Valore limite</b>	<b>Riferimento legislativo</b>
Biossido di azoto (NO <sub>2</sub> )	Massima media oraria	200µg/m <sup>3</sup> da non superare più di 18 volte per anno civile	D.Lgs. n. 155/2010 e ss.mm.ii.
	Massima media annua	40 µg/m <sup>3</sup>	D.Lgs. n. 155/2010 e ss.mm.ii.
Particolato sospeso con diametro equivalente minore di 10 µg/m <sup>3</sup> (PM10)	Media giornaliera	Il valore medio giornaliero di 50 µg/m <sup>3</sup> da non superare più di 35 volte nell'anno civile	D.Lgs. n. 155/2010 e ss.mm.ii.
Particolato sospeso con diametro equivalente minore di 2,5 µg/m <sup>3</sup> (PM2,5)	Massima media annua	25 µg/m <sup>3</sup>	D.Lgs. n. 155/2010 e ss.mm.ii.
Ozono (O <sub>3</sub> )	Massima media oraria (soglia di informazione)	240 µg/m <sup>3</sup>	D.Lgs. n. 155/2010 e ss.mm.ii.
	Massima media oraria (soglia di attenzione)	180 µg/m <sup>3</sup>	D.Lgs. n. 155/2010 e ss.mm.ii.
	Massima media mobile giornaliera calcolata su 8 ore	Valore obiettivo: 120 µg/m <sup>3</sup> da non superare più di 25 volte per anno civile come media su tre anni	D.Lgs. n. 155/2010 e ss.mm.ii.

I valori limite sopra riportati si intendono automaticamente aggiornati a seguito di emanazione di successivi provvedimenti normativi.

Per l'ammoniaca, considerato che la normativa non fissa un valore limite per la qualità dell'aria, si procederà ad una verifica dell'andamento delle concentrazioni di detto componente, confrontando le rilevazioni anche con i dati disponibili in letteratura.

### Art. 3

I costi di acquisizione, messa in opera e gestione delle stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria saranno a carico del proponente (o gestore dell'impianto).

### Art. 4

In merito agli adeguamenti tecnologici, il decreto VIA-AIA n. 1885 del 14/12/2009 e ss.mm.ii. (cfr. art. 1, comma 1, lett. d), stabilisce che “[...] Il lay out impiantistico della centrale deve prevedere fin dalla fase di progettazione esecutiva la possibilità di introdurre sistemi di abbattimento di NO<sub>x</sub>”.

Al riguardo, al termine del primo anno di monitoraggio della qualità dell'aria, antecedente all'entrata in esercizio della centrale, il decreto VIA-AIA n. 1885 del 14/12/2009 e ss.mm.ii. prevede l'analisi dei dati rilevati dalle stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria di cui all'art.2.

Come esposto in premessa, nell'articolo 1, comma 1, lettera d) del Decreto, s'individuano per gli NO<sub>x</sub>, a seconda degli esiti delle analisi dei dati rilevati, due possibili scenari, indicati testualmente come “SITUAZIONE A” e “SITUAZIONE B”, di seguito sintetizzati:

#### - SITUAZIONE A

Qualora la media annua, rilevata dalle stazioni di monitoraggio nell'anno antecedente all'entrata in esercizio della centrale, risulti superiore del 50% del valore rilevato con i monitoraggi effettuati dal proponente nel 2003 (21 µg/m<sup>3</sup>) ossia superiore a 31,5 µg/m<sup>3</sup>, l'entrata in esercizio della centrale è condizionata all'inserimento di sistemi di abbattimento degli NO<sub>x</sub> secondo le migliori tecnologie disponibili ed in base a quanto stabilito all'interno del presente protocollo operativo.

Inoltre, il decreto stabilisce che “In tal caso la concentrazione limite degli ossidi di azoto in condizioni di normale funzionamento deve essere ridotta al valore di 15 mg/Nm<sup>3</sup> e deve essere garantita una concentrazione limite di 5 mg/Nmc di NH<sub>3</sub> nei fumi”, a fronte dell'allora vigente limite emissivo per gli NO<sub>x</sub>, in condizioni di normale funzionamento, pari a 30 mg/Nm<sup>3</sup> come media oraria (concentrazione riferita a gas secchi, 15% O<sub>2</sub>).

#### - SITUAZIONE B

Qualora la media annua, rilevata dalle stazioni di monitoraggio nell'anno antecedente all'entrata in esercizio della centrale, sia in linea con i monitoraggi effettuati dal proponente nel 2003 (21 µg/m<sup>3</sup>) ossia inferiore a 31,5 µg/m<sup>3</sup>, l'impianto può entrare in funzione senza l'introduzione dei sistemi di abbattimento degli NO<sub>x</sub> secondo le migliori tecnologie disponibili che dovranno essere introdotti e resi operativi nei sei mesi successivi al primo anno, successivamente all'entrata in esercizio della centrale, in cui siano rilevati dalla centralina dedicata valori di media annua superiori al 31,5 µg/m<sup>3</sup>.

In merito alle succitate situazioni A e B , si evidenzia che:

- sulla base degli atti autorizzativi come adottati in seguito al Decreto di esclusione dalla procedura di VIA n. 363 del 22 novembre 2017 ed al Decreto di riesame AIA n.73 del 7 marzo 2018, emessi dal MATTM, nonché al Decreto autorizzativo n. 55/04/2019 del 25 maggio 2019 del MiSE, è stata già prevista, per come riportato nel medesimo Decreto n. 55/04/2019 del 25/05/2019 del MiSE, “[...] l'installazione di un sistema catalitico di riduzione degli ossidi di azoto (SCR) e l'adeguamento alle migliori tecnologie disponibili (BAT), in conformità al progetto presentato (istanza prot. ASEE-SviiPU2188 del 13/10/2016 e prot. ASEE PU 1670 del 01/08/2017) e alle prescrizioni e condizioni formulate dalle Amministrazioni interessate nel corso del procedimento e sinteticamente riportate in allegato”;

- ed ancora con riguardo ai limiti emissivi, il DEC VIA-AIA n. 1885 del 14/12/2009, nella sua formulazione originaria, prevedeva, per la centrale autorizzata, un valore limite per gli NO<sub>x</sub>, in condizioni di normale funzionamento, pari a 30 mg/Nm<sup>3</sup> come media oraria. Il Decreto di esclusione dalla procedura di VIA n. 363 del 22 novembre 2017, il Decreto di riesame AIA n.73 del 7 marzo 2018, emessi dal MATTM, nonché il Decreto autorizzativo n. 55/04/2019 del 25 maggio 2019 del MiSE, impongono per gli NO<sub>x</sub> un limite medio giornaliero di 10 mg/Nm<sup>3</sup> e per l'NH<sub>3</sub> sia un limite medio giornaliero di 5 mg/Nm<sup>3</sup> che un limite medio annuale di 3 mg/Nm<sup>3</sup>.

Si evidenzia che i limiti emissivi di NO<sub>x</sub> attualmente prescritti sono inferiori ai limiti previsti dalle BAT (*Best Available Technology*), di cui alla Decisione di esecuzione (UE) n. 2017/1442 della Commissione del 31 luglio 2017, in cui si stabilisce un limite medio giornaliero (o del periodo di campionamento) tra 15-40 mg/Nm<sup>3</sup> ed un limite medio annuale tra 10-30 mg/Nm<sup>3</sup> (rif. Par.4.1.2 -Tabella 24).

Per quanto sopra esposto, tenuto conto, inoltre, che il provvedimento del MATTM n. 363 del 22 novembre 2017, stabilisce all'art. 1, comma 3, che *"Il Protocollo Operativo previsto dalla prescrizione n. 1 "Limitazioni e controllo delle emissioni in atmosfera", lett. d) di cui all'art. 1 del decreto n. exDSA-DEC-2009-1885 del 14 dicembre 2009, dovrà tenere conto della nuova configurazione impiantistica proposta, prevedendo in particolare l'integrazione delle concentrazioni di NH<sub>3</sub> tra i parametri monitorati"*, si ritiene, quindi, che la costruenda centrale soddisfi pienamente quanto richiamato nella situazione A e B, di cui alla prescrizione 1.1 d) del DEC VIA 0001885 del 14/12/2009, in termini di adeguamenti tecnologici, atteso che è già previsto un sistema di abbattimento catalitico degli NO<sub>x</sub>.

Per quanto riguarda i limiti emissivi riportati nella situazione A, per NH<sub>3</sub> ed NO<sub>x</sub>, e i valori medi annui di NO<sub>x</sub> a cui si fa riferimento per la valutazione della qualità dell'aria indicati nelle situazioni A e B, al fine di effettuare una completa valutazione, al termine del primo anno di campagna di monitoraggio della qualità dell'aria, sarà eseguita un'analisi dei dati rilevati dalle stazioni di monitoraggio. In caso di superamento del valore medio annuo di NO<sub>x</sub>, previsto nella situazione A, si procederà con quanto previsto nel DEC VIA-AIA n. 1885 del 14/12/2009 alla prescrizione all'articolo 1, comma 1, lettera d) nella Situazione A relativamente ai limiti riportati.

## Art. 5

In merito all'ozono, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera e) del decreto VIA-AIA n. 1885 del 14/12/2009 e ss.mm.ii., si andrà ad operare come di seguito esposto-

Ogni stazione di misura sarà provvista di analizzatore per la determinazione dell'ozono, che deve essere pienamente rispondente alle vigenti normative in materia ed essere provvisto di certificazione di conformità per il campionamento e la misurazione del parametro, in accordo con la vigente normativa tecnica di riferimento UNI EN 14625:2012 *"Qualità dell'aria ambiente - Metodo normalizzato per la misurazione della concentrazione di ozono mediante fotometria ultravioletta"*.

Come per gli altri parametri, la scelta della tecnologia da adottare è in capo al proponente.

Per l'acquisizione e trasmissione delle misure di ozono, verrà utilizzato il sistema di acquisizione/trasmissione dati di cui all'art. 2.

In merito alla definizione di *"[...] procedure, tempi e modalità per la limitazione del funzionamento della centrale in caso di superamento della soglia di allarme [...]"*, prevista dall'art. 1, comma 1, lettera e) del decreto VIA-AIA n. 1885 del 14/12/2009, considerate le tempistiche che intercorreranno tra la messa in opera delle stazioni di misura di qualità dell'aria di cui all'art.2 e l'entrata a regime della centrale ed avendo conseguentemente accesso a dei dati puntuali di qualità dell'aria sito-specifici da analizzare, si conviene di

procedere, entro la data di messa a regime della centrale, ad integrare il presente protocollo operativo con un allegato tecnico che definisca le suddette procedure, tempistiche e modalità, alla luce sia degli esiti del monitoraggio ex ante della qualità dell'aria svolto, sia tenendo conto della vigente configurazione impiantistica della centrale come autorizzata con Decreto n. 55/04/2019 del 25/05/2019, che prevede l'installazione di un sistema catalitico di riduzione degli ossidi di azoto (SCR) e l'adeguamento alle migliori tecnologie disponibili (BAT).

Fermo restando le modalità di comunicazione, illustrate nel precedente art. 2, nel caso di superamento del valore orario soglia di allarme (pari a  $240 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ) per l'ozono, ARPAC, entro il giorno feriale successivo all'avvenuto superamento, ne darà comunicazione alla Regione, alla Provincia ai Comuni competenti per territorio, a Edison, nonché al dipartimento provinciale dell'Agenzia, competente per territorio, che valuterà l'opportunità di effettuare ulteriori accertamenti e sopralluoghi.

#### **Art. 6**

Tenuto conto che il Decreto VIA-AIA ex DSA-DEC-2009-0001885 del 14 dicembre 2009, all'art. 1 comma 2 "Monitoraggio della qualità dell'aria" lettera a) indica che: "[..]il piano di monitoraggio e controllo è parte integrante del Protocollo Operativo (Regione, ARPA regionale ed il Proponente)", entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo, sarà sottoscritta una Convenzione tra ARPAC e Edison per l'utilizzazione e la gestione delle stazioni di misura di cui all'Art.2 di cui il presente protocollo ne costituirà parte integrale e sostanziale.

Tale Convenzione sarà inviata per conoscenza alla Regione.

**Regione Campania**

---

**l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania**

---

**Edison S.p.A.**

---